

2023

PREMESSA

I prodotti fitosanitari ad uso non professionale (PFnP) sono prodotti che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persona priva del certificato di abilitazione (art. 9 **decreto legislativo n. 150/2012**) definita uti-

lizzatore non professionale. L'utilizzatore non professionale è colui che usa tali prodotti per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione. Le piante edibili (orto familiare, piccolo vigneto familiare ecc..) sono coltivate esclusivamente per l'autoconsumo.

I PFnP si distinguono in:

PFnP per le piante ornamentali (PFnPO) - difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di aree al suo interno (viali, camminamenti e aree pavimentate);

PFnP per le piante edibili (PFnPE) - difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento delle piante ornamentali. Ulteriori impieghi sono indicati in etichetta.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

In Italia il settore dei PFnP è disciplinato dal **decreto n. 33 del 22 gennaio 2018** [1], "Regolamento sulle misure

e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali", in accordo con la **direttiva europea n. 128/2009/CE** [2] sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed in attuazione del mandato di cui all'art. 10, comma 4, del **decreto legislativo n. 150/2012**. Con il presente decreto, entrato in vigore il 2 maggio 2018, i ministeri della Salute, dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del mare e delle Politiche agricole alimentari e forestali, hanno stabilito i requisiti necessari per acquistare ed utilizzare un **PFnP**. Il decreto definisce:

- le misure ed i requisiti per un'adeguata protezione dell'ambiente e della salute umana durante manipolazione, utilizzo e conservazione domestica;
- la suddivisione dei prodotti in **PFnPO** e **PFnPE**;
- la massima quantità di prodotto vendibile consentita e la quota massima di estensione trattabile;
- la tipologia di etichetta e l'informazione che deve essere fornita all'utilizzatore non professionale da parte del venditore.

In seguito alle strategie adottate dalla Commissione europea (Farm to Fork e Biodiversity 2030) per garantire una migliore protezione della salute umana e dell'ambiente (salvaguardia della biodiversità, in primis degli impollinatori, e riduzione del 50% dell'uso complessivo dei prodotti fitosanitari più pericolosi entro il 2030), il **decreto n. 33/2018** è stato oggetto di successive revisioni riportate nella seguente tabella:

NORMATIVA ITALIANA	
<p>Decreto 20 novembre 2021 [3]</p> <p>Modifica l'allegato tecnico del decreto n. 33/2018 (definiti specifici requisiti di sicurezza: tossicità del prodotto e dei suoi componenti, confezionamento, imballaggio ed etichettatura</p>	<p>La revisione stabilisce l'impiego di formulazioni pronte all'uso, piccole dimensioni e nuove modalità di imballaggio per una agevole e sicura manipolazione del prodotto, limitando l'esposizione dell'utilizzatore, la dispersione del prodotto nell'ambiente ed i rischi per la salute in caso di incidenti o durante la conservazione domestica. Il decreto prescrive inoltre le condizioni e i nuovi requisiti tecnici per l'autorizzazione.</p> <p>Divieto dell'uso non professionale o professionale di prodotti contenenti glifosato per il trattamento del giardino familiare.</p> <p>Consentito l'uso non professionale di prodotti contenenti ossido di rame o solfato tribasico di rame solo per peronospora e malattie fungine della vite e dell'ulivo (non oltre il 31 dicembre 2025).</p>
<p>Decreto 25 luglio 2022 [4]</p> <p>Fornisce supporto nella valutazione dell'esposizione e dei rischi per la salute, l'ambiente e gli organismi non bersaglio connessi all'uso non professionale dei prodotti fitosanitari</p>	<p>Prima revisione della Linea guida nazionale "Modelli di valutazione dell'esposizione e dei rischi per la salute, l'ambiente e gli organismi non bersaglio connessi all'uso non professionale dei prodotti fitosanitari" (decreto dirigenziale 2 marzo 2022) riguardante il capitolo "Valutazione dell'esposizione e dei rischi per la salute" in riferimento al documento "Non-professional use in home gardens - exposure assessment, version 1.3 (2022/03/22)" adottato dall'Interzonal Steering Committee (iZSC).</p>

Nota del 30 dicembre 2022	Pubblicazione dei provvedimenti adottati a conclusione della prima fase del riesame ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 8, decreto n. 33/2018 , come modificato dal decreto 20 novembre 2021
Decreto dirigenziale 30 dicembre 2022 [5]	Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego non professionale dei prodotti fitosanitari a seguito del riesame ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 8, decreto n. 33/2018 come modificato dal decreto 20 novembre 2021
Decreto dirigenziale 30 dicembre 2022 [6]	Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari a seguito del riesame ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 8, decreto n. 33/2018 come modificato dal decreto 20 novembre 2021
Decreto dirigenziale 18 aprile 2023 [7]	Rettifica al decreto del 30 dicembre 2022 concernente la Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari a seguito del riesame ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 8, del decreto n. 33/2018 come modificato dal decreto 20 novembre 2021
Decreto dirigenziale 18 aprile 2023 [8]	Rettifica al decreto del 30 dicembre 2022 concernente l'Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego non professionale dei prodotti fitosanitari a seguito del riesame ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 8, decreto n. 33/2018 come modificato dal decreto 20 novembre 2021
Nota 10 luglio 2023	La Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (D.G.I.S.A.N.) fornisce alle Organizzazioni di categoria e alle imprese interessate chiarimenti in merito alle procedure connesse al rilascio dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari destinati all'uso non professionale e alla modifica delle autorizzazioni esistenti

NORMATIVA EUROPEA	
Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	Stabilisce norme riguardanti l'autorizzazione, l'immissione sul mercato, l'impiego e il controllo all'interno della Comunità dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale. I PFnP sono soggetti a valutazione dei rischi per la salute umana, ambientale e degli organismi non bersaglio, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009 .
Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006	Garantisce un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle miscele. I PFnP sono esenti da classificazione di pericolo, ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 , o classificati se conformi ai requisiti di formulazione, confezionamento e/o alle condizioni di impiego precisate.

ESPOSIZIONE UOMO, AMBIENTE E ORGANISMI NON BERSAGLIO

"Un prodotto fitosanitario non può essere destinato ad uso non professionale se richiede l'uso di dispositivi di protezione individuale o l'applicazione di misure di precauzione per l'ambiente e/o limitazioni d'uso affinché i rischi per la salute umana, per l'ambiente e gli organismi non bersaglio risultino accettabili o nel caso in cui dalla

valutazione emergano indicazioni di tossicità per le api." (**decreto n. 33/2018**).

I **PFnP** non richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale (sono previste solo le misure di protezione per prevenire le irritazioni da contatto). Non sono richieste misure di precauzione e/o limitazioni d'uso per mitigare i rischi per la salute umana, l'ambiente e gli organismi non bersaglio. Quindi la stima dell'esposizione umana e del conseguente rischio viene eseguita senza prevedere l'utilizzo di dispositivi di protezione. Si consiglia al massimo l'uso di pantaloni lunghi e camicia a manica lunga, se indicato in etichetta, mentre l'uso dei guanti è consigliato solo per proteggere l'utilizzatore da eventuali irritazioni cutanee. Nella valutazione del rischio si deve tener conto anche dei residenti e degli astanti, sia durante, che subito dopo il trattamento. L'area trattata è infatti spesso adiacente alle abitazioni ed accessibile ad altre persone, che possono essere vulnerabili e agli animali domestici (**art.3 del regolamento CE 1107/2009**). È comunque sempre richiesta la valutazione del rischio specifica per il lavoratore perché l'utilizzatore non professionale effettua le stesse operazioni dei lavoratori agricoli.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

SONO AMMESSI I SEGUENTI PRODOTTI		
PERICOLO PER LA SALUTE	PERICOLO PER L'AMBIENTE	PERICOLO FISICO
Irritanti della pelle (H315) formulazioni e confezioni idonee all'impiego diretto per minimizzare l'esposizione nelle fasi di preparazione e applicazione	Tossici, nocivi e "possono essere nocivi" per gli organismi acquatici (H411, H412, H413).	Aerosol in flaconi pressurizzati, anche quelli infiammabili (H222, H223, H229)
Irritanti degli occhi (H319 e H320) formulazioni e confezioni idonee all'impiego diretto per minimizzare l'esposizione nelle fasi di preparazione e applicazione	Molto tossici (H400 e H410) solo quelli per le piante in vaso, i formulati in "trappola" e per il trattamento di orti, vigneti e frutteti a coltivazione familiare.	
Sensibilizzanti della pelle (H317) formulazione solida nel caso in cui non ci sia nessun contatto cutaneo (confezioni in barattolo spargitore e trappole). Non sono consentiti microrganismi identificati come sensibilizzanti (H317).		

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO E PROPRIETÀ TOSSICOLOGICHE DI SOSTANZE ATTIVE, ANTIDOTI AGRONOMICI E SINERGIZZANTI PRESENTI NEI PFPN

Nella composizione dei **PFnP** sono ammessi i feromoni, i microrganismi e le sostanze approvate come "sostanze a basso rischio" ed in ogni caso le sostanze attive che non soddisfano una o più delle seguenti condizioni:

- cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale;

- letali o tossiche (categoria 1, 2 o 3 di tossicità acuta);
- tossicità specifica per organi bersaglio;
- esplosive, comburenti e infiammabili;
- sensibilizzanti per le vie respiratorie;
- interferente endocrino;
- neurotossici o immunotossici;
- molto tossiche per gli organismi acquatici;
- bioaccumulabili (non si applica alle sostanze destinate esclusivamente al trattamento delle piante in vaso o in trappola e alle sostanze naturali);
- tossiche per le api.

FORMULAZIONE, CONFEZIONAMENTO E TAGLIA

È autorizzato l'impiego di formulazioni, confezioni e taglie che minimizzino il contatto del prodotto con gli utilizzatori durante il trasporto, la conservazione domestica, le operazioni di manipolazione e il prelievo affinché possano avvenire in sicurezza e allo stesso tempo facilitare l'esattezza del dosaggio. Inoltre, in caso di versamento accidentale, devono assicurare la minima esposizione dell'uomo e dell'ambiente e facilitare le operazioni di pulizia. I **PFnP** in commercio devono essere pronti all'uso, oppure utilizzabili dopo diluizione in acqua, in confezioni con elevati requisiti di sicurezza.

Gli imballaggi devono avere:

- forma e colori non attraenti per i bambini;
- una chiusura di sicurezza;
- minimo rischio di esposizione accidentale;
- una sostanza amaricante che li renda sgradevoli per bambini e animali domestici in caso di ingestione accidentale;
- dicitura "prodotto fitosanitario" riconoscibile al tatto.

La taglia delle confezioni deve essere tale che rimanga una quantità di prodotto inutilizzato limitata o nulla.

ETICHETTATURA E FOLGIO ILLUSTRATIVO

Se le caratteristiche e le dimensioni dell'imballaggio non sono adeguate a contenere un'etichetta, avvertenze ed informazioni devono essere inserite in un foglio illustrativo annesso alla confezione. In entrambi i casi devono essere riportate avvertenze e precauzioni d'uso per garantire comportamenti corretti nella gestione del prodotto e nell'esecuzione del trattamento. È inoltre necessario, minimizzare il rischio di esposizione propria, di soggetti terzi e dell'ambiente. In etichetta devono essere presenti:

- istruzioni semplici e chiare che scoraggino gli usi impropri e minimizzino gli errori;
- caratteristiche fisico-chimiche e tossicologiche del prodotto;
- informazioni sui pericoli correlati all'impiego;
- pittogrammi su modalità di impiego;
- tipologia delle attrezzature e loro corretto utilizzo;

- intervallo di tempo tra applicazione del prodotto e raccolta (intervallo di sicurezza).

Imballaggi ed etichette non devono essere confusi con quelli di alimenti, mangimi, bevande, medicinali o cosmetici.



VENDITA

Il rivenditore di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali deve esporre nell'esercizio commerciale un'apposita cartellonistica per dare informazioni sul loro utilizzo corretto ed in sicurezza. Nella cartellonistica (art. 4 del decreto n. 33/2018), devono essere contenute informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, che il rivenditore è tenuto a fornire all'atto della vendita:

- esposizione;
- condizioni corrette di stoccaggio;
- manipolazione e applicazione;
- smaltimento sicuro;
- eventuali alternative disponibili.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Decreto n. 33/2018 del 22 gennaio 2018, Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 88 del 16 aprile 2018.
- [2] Direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, OJL 309, 24 novembre 2009.
- [3] Decreto 20 novembre 2021, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 20 del 26 gennaio 2022.
- [4] Decreto 25 luglio 2022, Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 187 dell'11 agosto 2022.
- [5] Decreto dirigenziale 30 dicembre 2022 Autorizzazione https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_highlights_68_1_file.pdf
- [6] Decreto dirigenziale 30 dicembre 2022 Revoca https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_highlights_68_2_file.pdf
- [7] Decreto dirigenziale 18 aprile 2023 Autorizzazione https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_highlights_68_4_file.pdf
- [8] Decreto dirigenziale 18 aprile 2023 Revoca https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_highlights_68_3_file.pdf